

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 10

12 giugno 1985

FIRMA DEL PROTOCOLLO DI APPROVAZIONE DELLE NORME CIRCA GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA	pag. 313
Protocollo	» 315
Scambio di Lettere	» 317
Discorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Card. Casaroli	» 323
Dichiarazione della Presidenza della C.E.I.	» 327
 SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA E DEL PROTOCOLLO DI APPROVAZIONE DELLE NORME CIRCA GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA	 » 329
Processo-Verbale	» 331
Decreto di emanazione delle Norme	» 333
Scambio di lettere sull'insegnamento della religione nella scuola	» 355
Notificazione della Congregazione per i Sacramenti	» 357
Discorsi del Card. Casaroli e del Presidente del Consiglio dei Ministri	» 359
 UDIENZA DEL SANTO PADRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	 » 363
Discorso del Santo Padre	» 365
Discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri	» 369

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 10

12 GIUGNO 1985

**FIRMA DEL PROTOCOLLO DI APPROVAZIONE DELLE NORME
CIRCA GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA**

1. - Il 18 febbraio 1984, alle ore 12.00, in Roma, a Villa Madama, è stato firmato l'Accordo di modifica del Concordato Lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana (cfr. Notiziario C.E.I. n. 3 del 20 febbraio 1984).

2. - Il 15 novembre 1984, a Villa Madama, S.Em. il Card. Agostino Casaroli, Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, e l'Onorevole Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, hanno firmato il Protocollo di approvazione delle Norme, formulate dalla competente Commissione paritetica, circa gli enti ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale.

Da parte ecclesiastica assistevano all'atto:

S.E. Mons. Eduardo Martinez Somalo, Sostituto della Segreteria di Stato; S.E. Mons. Achille Silvestrini, Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; S.E. Mons. Attilio Nicora, Co-Presidente della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici.

Erano presenti:

S.E. Mons. Romolo Carboni, Nunzio Apostolico in Italia; S.E. Mons. Jsmale Mario Castellano, Arcivescovo di Siena, Vice-Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; S.E. Mons. Egidio Caporello, Segretario Generale della C.E.I.; Mons. Giovanni Battista Re, Assessore della Segreteria di Stato; Mons. Audrys Bačkis, Sotto-Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; Mons. Domenico De Luca, Capo Ufficio della Segreteria di Stato; Mons. Pier Luigi Celata, Consigliere di Nunziatura, Segretario particolare del Cardinale Casaroli.

Erano inoltre presenti:

i membri della delegazione della Santa Sede nella Commissione paritetica: Mons. Giovanni Lajolo, del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; Mons. Tino Marchi, Presidente nazionale della F.A.C.I.; Dott. Avv. Edoardo Boitani, Consultore della Congregazione per il Clero; Prof. Pio Ciprotti, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Pontificia Università Lateranense e nella Università di Roma I; Prof. Giorgio Feliciani, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pavia, Consultore della Congregazione per i Vescovi; Dott. Avv. Mauro Giovannelli, Prato.

Da parte statale assistevano all'atto:

Onorevole Arnaldo Forlani, Vice-presidente del Consiglio dei Ministri; Onorevole Giulio Andreotti, Ministro degli Affari Esteri; Prof. Francesco Margiotta Broglio, Co-Presidente della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici.

Erano presenti:

Onorevole Giuliano Amato, Sotto-Segretario alla Presidenza del Consiglio; Ambasciatore Franco Malfatti, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri; Ambasciatore Claudio Chelli, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede; Consigliere Giorgio Giovannelli, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio; Prof. Gennaro Acquaviva, Capo della Segreteria Politica del Presidente del Consiglio; Prof. Pietro Gismondi, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Università di Roma II; Dott. Antonio Badini, Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio.

Erano inoltre presenti:

i membri della delegazione del Governo italiano nella Commissione paritetica: Ambasciatore Bruno Bottai, Direttore Generale degli Affari Politici, Ministero degli Affari Esteri; Prof. Carlo Cardia, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Università di Pisa; Prefetto Dott. Aldo De Filippo, Direttore Generale degli Affari di Culto, Ministero dell'Interno; Dott. Vincenzo Caianiello, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; Prof. Cesare Mirabelli, Ordinario di Diritto Ecclesiastico nella Università di Roma II; Prof. Giulio Tremonti, Ordinario di Diritto Tributario nella Università di Pavia.

3. - *Si pubblicano in questa prima parte del Notiziario:*

- *il protocollo di approvazione delle Norme per la disciplina della materia di cui all'art. 7, n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che comporta modificazioni al Concordato Lateranense;*
- *lo scambio di lettere tra S.Em. il Sig. Cardinale Agostino Casaroli e l'On. Bettino Craxi, riguardanti la modifica di alcune norme e l'interpretazione di altre;*
- *il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, On. Bettino Craxi, rivolto al Card. Agostino Casaroli, Segretario di Stato di Sua Santità, Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa;*
- *il discorso del Card. Agostino Casaroli rivolto all'On. Bettino Craxi;*
- *la Dichiarazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, emanata per l'occasione.*

PROTOCOLLO DI APPROVAZIONE DELLE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA MATERIA DI CUI ALL'ART. 7 N. 6 DELL'ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE

Il Cardinale Segretario di Stato e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Casaroli, e

il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Onorevole Bettino Craxi,

esaminate le norme formulate dalla Commissione paritetica, istituita a norma dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno,

preso atto che le norme predette rientrano nell'ambito del mandato conferito alla Commissione paritetica,

considerato che le medesime norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e sono idonee a modificare gli articoli 17 comma 3°, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative,

tenuto conto di quanto concordato con lo scambio di lettere tra loro intercorso in data odierna (allegato I), con particolare riguardo alle modificazioni relative agli articoli 46, 47, 50 e 51 delle predette norme,

convengono, a nome rispettivamente della Santa Sede e della Repubblica Italiana, su quanto segue:

ART. 1

Le norme presentate alle Alte Parti dalla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, istituita a norma dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984, sono approvate nella formulazione del testo firmato dalla Commissione paritetica in data 8 agosto 1984, con le modifiche concordate con le lettere di cui all'allegato I.

ART. 2

Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.

ART. 3

Resta inoltre inteso che sono applicabili alle materie disciplinate dalle norme predette le disposizioni degli art. 13, n. 2 e 14 dell'Accordo 18 febbraio 1984.

ART. 4

Le Parti daranno piena ed intera esecuzione al presente Protocollo emanando, con gli strumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti, le norme approvate in data odierna.

ART. 5

Il presente Protocollo e le norme predette entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo medesimo.

Roma, 15 novembre 1984.

AGOSTINO CARD. CASAROLI

L. S.

B. CRAXI

L. S.

Scambio di lettere

Allegato al Protocollo

SCAMBIO DI LETTERE TRA SUA EMINENZA REVERENDISSIMA IL SIGNOR CARDINALE AGOSTINO CASAROLI, SEGRETARIO DI STATO, PREFETTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, E SUA ECCELLENZA L'ONOREVOLE SIGNORE BETTINO CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

CONSIGLIO
PER GLI AFFARI PUBBLICI
DELLA CHIESA

IL PREFETTO

N. 7126/84

Dal Vaticano, 15 novembre 1984

Signor Presidente del Consiglio,

La Commissione paritetica istituita all'atto della firma dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, ha sottoposto all'approvazione delle Alte Parti, il giorno 8 agosto st. a., a compimento del suo mandato, le norme da essa formulate circa gli enti ed i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

A Sua Eccellenza
l'Onorevole Signore BETTINO CRAXI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana

ROMA

(con allegato)

Prima di procedere all'approvazione di dette norme, la Santa Sede — attesi anche i rilievi ad essa esposti in merito dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana — ritiene di dover proporre al Governo italiano la modificazione di talune disposizioni delle norme stesse e l'interpretazione di altre: ciò al fine di garantire la possibilità stessa di dare l'avvio al nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica e di rendere l'applicazione delle nuove norme sicura e rispondente alla concorde volontà delle Alte Parti.

I. Si tratta, anzitutto, delle disposizioni relative ai seguenti articoli, la cui proposta modificazione viene indicata con sottolineatura:

1) *Art. 46, comma 1:*

« A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire *due milioni*, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana ».

2) *Art. 47, comma 1:*

« Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza Episcopale Italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ».

3) *Art. 50:*

« I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo Culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economici destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso del-

lo Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. *Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.*

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti *nelle misure* di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per *ciascuno degli* anni 1987, 1988, 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5% *rispetto all'importo dell'anno precedente*, sono invece corrisposti alla Conferenza Episcopale Italiana, ad eccezione della somma di L. 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'art. 55 delle presenti norme.

Le erogazioni alla Conferenza Episcopale Italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività dell'Istituto di cui all'art. 21, comma terzo.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ».

4) *Art. 51, commi 1 e 2:*

« Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente art. 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gen-

naio 1985 - 31 dicembre 1986, *aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50, conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986*. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre ».

II. Ritengo opportuno, inoltre, allegare l'unanime dichiarazione messa a verbale dalla Commissione paritetica all'atto conclusivo dei lavori, circa la retta interpretazione degli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 delle norme predette.

III. Data la natura del tutto « sui generis » della personalità giuridica della Santa Sede e delle sue peculiari esigenze, la Santa Sede propone di inserire nel protocollo di approvazione una disposizione che chiarisca che le nuove norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi.

La Santa Sede conferma la sua disponibilità ad esaminare col Governo italiano questioni riguardanti le attività in Italia dell'Istituto per le Opere di Religione.

Nel sottoporre alla Sua considerazione quanto sopra, sono a chiederLe, Signor Presidente, a nome della Santa Sede, il consenso del Governo Italiano alla corrispondente modificazione ed interpretazione delle norme da approvare.

Gradisca, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

AGOSTINO CARD. CASAROLI

* * *

ALLEGATO ALLA LETTERA DEL CARD. CASAROLI

« La Commissione ha ritenuto superfluo formulare apposita norma per chiarire che non sono oggetto di imposizione fiscale le somme che alla Conferenza episcopale italiana perverranno in virtù degli articoli 47 e 50.

La Commissione ritiene, infatti, sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, che i trasferimenti di cui agli articoli 41, 42, 46, 47 e 50 sono per loro natura esclusi da ogni tributo, difettando i presupposti per l'imposizione in virtù della effettiva destinazione delle somme.

Va considerato, comunque, che la tassazione avviene, come disposto dall'articolo 25, nella fase finale a carico dei sacerdoti percipienti la remunerazione, ovvero, sulla base dei principi generali, quando le somme predette costituiscano o producano reddito imponibile ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 15 novembre 1984

Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna n. 7126/84.

Il Governo italiano ha esaminato le norme formulate dalla Commissione paritetica istituita ai sensi dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 e sottoposte all'approvazione delle Alte Parti in data 8 agosto dello stesso anno.

Preso atto che le norme formulate dalla Commissione paritetica rientrano nell'ambito del mandato ad essa affidato, il Governo italiano ritiene che dette norme sono rispondenti ai principi ed ai criteri enunciati nel preambolo dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e idonee a modificare gli articoli 17 comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario dell'11 febbraio 1929 e le relative disposizioni applicative.

In vista dell'approvazione di dette norme il Governo italiano, nell'intento di favorire l'avvio del nuovo sistema amministrativo ecclesiastico proposto dalla Commissione paritetica, ritiene di accettare le modifiche degli articoli 46, 47, 50 e 51 e le interpretazioni proposte dalla Santa Sede con la predetta lettera della Eminenza Vostra.

Colgo l'occasione, Eminenza Reverendissima, per presentarle i sensi della mia più alta considerazione.

B. CRAXI

Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Cardinale AGOSTINO CASAROLI
Segretario di Stato di Sua Santità
CITTA' DEL VATICANO
ROMA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri al Card. Agostino Casaroli

Villa Madama, 15 novembre 1984

Signor Cardinale!

Si chiude oggi, con la firma del Protocollo di approvazione, nello stesso spirito di amichevole collaborazione nel quale è stato firmato l'Accordo del 18 febbraio, la complessa questione degli enti e dei beni ecclesiastici.

Come ebbi a dichiarare in questa sede in occasione della conclusione dell'Accordo di modificazioni del Concordato lateranense, il governo italiano sottoporrà sollecitamente all'approvazione del Parlamento della Repubblica le norme sugli enti ecclesiastici, in modo che sia possibile discutere il relativo disegno di legge contestualmente a quello per la autorizzazione alla ratifica dell'Accordo del 18 febbraio 1984 e del Protocollo di approvazione oggi concluso. Il Senato della Repubblica, com'è noto, ha già avuto occasione di esprimersi con larghissimo favore sui principi posti a base della normativa dalla Commissione paritetica in occasione del dibattito e del voto sulla ratifica dell'Accordo medesimo.

Nel lungo e complesso procedimento per la revisione bilaterale degli Accordi Lateranensi, l'elaborazione della riforma nella materia degli enti e dei beni ecclesiastici, con i connessi problemi degli interventi finanziari e dei controlli sulla gestione patrimoniale da parte dello Stato, è stata tra le materie che hanno presentato maggiori difficoltà. Ma possiamo dire che oggi, al fine, le travagliate vicende risorgimentali e post-unitarie della disciplina della proprietà ecclesiastica trovano definitiva, concorde conclusione. Le trasformazioni istituzionali seguite alla rinascita democratica dell'Italia e le impegnative riforme dell'assetto patrimoniale ecclesiastico delineate dal nuovo Codice di diritto canonico hanno imposto alla Commissione paritetica prospettive di lungo periodo, ampiezza degli orizzonti normativi, impegno ininterrotto, scelte coraggiose.

Il governo italiano desidera, quindi, rinnovare il più vivo apprezzamento, già espresso in Senato in occasione del voto sull'Accordo del 18 febbraio, per l'opera svolta con alta competenza dalla Commissione paritetica, nel rispetto dei tempi assegnati, e dare atto, in particolare, dell'atteggiamento di responsabilità, leale e costruttivo, dimostrato dagli illustri membri che, in rappresentanza delle due Parti, hanno fatto parte della Commissione stessa.

Con le norme formulate ai sensi dell'art. 7 n. 6 dell'Accordo del 18 febbraio ed oggi qui approvate dalle Alte Parti si operano, nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa, ed in piena consapevolezza, scelte profondamente innovatrici che possono attuare una svolta significativa e incisiva in uno dei settori più delicati dell'intero assetto delle relazioni tra Stato e Chiesa.

Ci sono stati di guida i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e del Concilio Ecumenico Vaticano II richiamati nel preambolo dell'Accordo di modificazioni del Concordato che così si completa, segnando la felice chiusura di un lungo e difficile capitolo dei rapporti tra Stato e Chiesa nel rispetto della pluralità delle idee e delle concezioni della vita.

Si volta definitivamente pagina con un atto responsabile, richiesto dai tempi ma voluto consapevolmente da tutti coloro a cui sta a cuore un futuro positivo e costruttivo, ricco di comuni obiettivi per la formazione umana e il bene della nazione.

E' un avvenimento storicamente importante per la società italiana, che tocca la sfera individuale del cittadino e che si colloca nel dialogo tra Chiesa e mondo, rifondato su basi rinnovate dal Concilio Vaticano II.

Il Card. Agostino Casaroli al Presidente del Consiglio dei Ministri

Villa Madama, 15 novembre 1984

Signor Presidente del Consiglio!

Con la firma del Protocollo, con il quale il Governo italiano e la Santa Sede danno ufficialmente approvazione alle norme che dovranno nel futuro regolare la materia già retta dagli articoli 17, comma 3°, 18, 27, 29 e 30 del Concordato del 1929, ha termine, per quel che direttamente riguarda le due Alte Parti, e in attesa della necessaria ratifica, il lungo lavoro di revisione concordataria, bilateralmente deciso e portato avanti a partire dal 1967.

In questa occasione, non posso esimermi dal manifestare, anch'io, il dovuto apprezzamento per l'opera intensa che, dando prova di non comune impegno e di alta competenza, ha svolta la Commissione paritetica istituita, ai sensi dell'articolo 7 del Patto da noi sottoscritto il 18 febbraio dell'anno in corso, allo scopo di predisporre un organico complesso di disposizioni intese a configurare la nuova disciplina relativa agli enti e beni ecclesiastici e la revisione degli impegni finanziari e degli interventi dello Stato italiano.

Si tratta di una materia complessa e segnata da lunghe, talvolta travagliate, vicende storiche. Tanto più notevole è il fatto che sia stato possibile giungere ad innovazioni, certamente profonde, non per unilaterali decisioni ma attraverso un'intesa maturata in un clima di confronto e di dialogo tra uno Stato democratico ed una Chiesa preoccupata di muoversi, anche con sacrificio e affrontando nuovi rischi, in fedeltà ai principi e allo spirito del Concilio Vaticano II.

Come in ogni forma di pattuizione che tende ad armonizzare, nei limiti del possibile, ordinamenti ed esigenze diverse, imponendo talvolta la ricerca di un compromesso, anche nelle norme ora approvate non ogni disposizione, certo, corrisponde appieno ai desideri, per quanto ben motivati, di tutti coloro che vi sono legittimamente interessati.

Molto si potrebbe dire, e molto senza dubbio sarà detto, con apprezzamenti o con critiche, sul risultato scaturito da un impegno che, attraverso un confronto fermo ma rispettoso delle reciproche posizioni, con l'arricchimento delle integrazioni concordate nel nostro odierno scambio di lettere ha portato all'insieme delle norme che le Parti sono ora chiamate a rendere esecutivo, ciascuna nel proprio sovrano ordinamento.

Lasciando ad altri, e in altre sedi, il commento obiettivo e sereno di tale risultato, non posso non rilevare qui l'importanza delle dispo-

sizioni contenute nel Titolo sugli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. E' infatti attraverso di essi che si esplica tanta parte della azione della Chiesa, non solo per quanto riguarda le sue attività di religione e di culto, intese nel senso più stretto, precisato dall'articolo 16 delle Norme, ma anche per esplicare quell'ampia attività caritativa, di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura, che costituisce una quasi naturale integrazione ed irradiazione della sua missione spirituale. Ed è attraverso di essi che la Chiesa continuerà ad inserirsi, così, nel vivo tessuto della società italiana ed a portare un suo originale contributo « per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese ».

Le Norme impostano poi un nuovo sistema per assicurare, sia pure almeno nella modesta misura oggi in vigore, il sostentamento del Clero. Ciò si è reso necessario per l'abbandono dell'antico sistema beneficiale, in ossequio alle indicazioni del Concilio Vaticano II e del nuovo Codice di Diritto Canonico, che la Conferenza Episcopale Italiana ha giudicato doveroso accogliere. Tale abbandono ha avuto inevitabile riflesso anche sull'istituto del « supplemento di congrua ». Il nuovo sistema, mentre conserva alla Chiesa la proprietà e le restituisce la libera gestione dei beni ex-beneficiali, stabilisce una diversa via per cercar di supplire alle insufficienze dei redditi dei beni della Chiesa, con il ricorso al libero e responsabile contributo dei fedeli, che lo Stato ha inteso, nelle presenti Norme, agevolare.

In verità, la nuova disciplina presenta obiettivi elementi di minor sicurezza, e comporterà un notevole impegno, di sensibilizzazione del popolo cristiano e di organizzazione a livello diocesano e nazionale.

L'Episcopato, e con esso — certamente — l'intera Chiesa italiana sapranno affrontare questa sfida con fiducioso spirito di iniziativa e con l'ottimismo giustificato dalla consapevolezza delle ricche energie umane e spirituali del popolo italiano, che la sua Chiesa da secoli conosce ed ama e che verso di essa, le sue attività apostoliche, le sue necessità, sentirà ancor più vive, in avvenire, le proprie responsabilità.

Nello spirito di sincero rispetto per la legittima autonomia ed indipendenza degli ordinamenti dello Stato e della Chiesa, ed insieme della non meno sincera volontà di fattiva collaborazione al servizio del popolo italiano, che ha segnato lo svolgimento e la conclusione dei lavori per la revisione di un patto concordatario consacrato ormai alla storia, ma vivo nella sua nuova configurazione, posta anch'essa sotto l'usbergo della Costituzione Repubblicana dell'Italia, mi è gradito, Signor Presidente del Consiglio, rivolgere a Lei, al Signor Vice Presidente, al Signor Ministro per gli Affari Esteri ed alle altre illustri personalità che ci accompagnano — fra le quali non vorrei dimenticare gli esimi membri della Commissione paritetica, con a capo i Copresidenti Prof. Francesco Margiotta Broglio e Mons. Attilio Nicora — il mio saluto deferente, il mio ringraziamento, il mio augurio.

Un augurio che va, innanzitutto, sincero e cordiale, all'intero popolo italiano e alle sue venture, religiose e civili.

Dichiarazione della Presidenza della C.E.I.

Roma, 15 novembre 1984

1. - La firma del Protocollo di approvazione delle nuove norme che riguardano gli enti ecclesiastici e il sistema di sostentamento del clero propone riflessioni e apre prospettive di singolare rilievo per la Chiesa italiana e per la sua presenza nel paese.

Anche i Vescovi sono consapevoli della complessità della nuova normativa, peraltro elaborata — pur entro inevitabili limiti — con notevole volontà di sviluppare la collaborazione tra la Chiesa e lo Stato per la promozione dell'uomo e il bene del paese, secondo le linee ispiratrici dell'Accordo concordatario del 18 febbraio 1984.

2. - La Chiesa italiana accoglie le decisioni sottoscritte delle Parti con piena consapevolezza che esse offrono l'opportunità di mettere sempre meglio in atto alcune fondamentali indicazioni del Concilio Vaticano II, quali:

a) una più piena attuazione della libertà evangelica della Chiesa, congiuntamente all'impegno di una seria cooperazione con la comunità politica per il bene comune;

b) l'esercizio sempre più chiaro della originaria missione ecclesiale, che è missione di religione e di culto, di carità e di apostolato, vitalmente inserita nel tessuto della società italiana, particolarmente per i poveri;

c) la primaria considerazione da riservare al ministero pastorale del clero e il conseguente impegno di assicurare ad esso, mentre si procede al superamento del sistema beneficiale, il congruo e degno sostentamento;

d) la maturazione della comunione di vita tra vescovi, clero e laici, in una più sicura solidarietà ecclesiale e nella fattiva e decisa collaborazione tra le diocesi e tra tutte le realtà ecclesiali italiane;

e) il necessario aggiornamento delle strutture e dei servizi di una amministrazione che consenta di gestire i beni della Chiesa con la dovuta competenza e secondo criteri di chiaro valore pastorale.

3. - Anche in questa circostanza i Vescovi confermano la volontà della Chiesa italiana di assumere responsabilmente, per quanto la riguarda, i nuovi impegni.

Essi esprimono rinnovata e viva riconoscenza alla Santa Sede, per l'attenzione che sempre riserva alla Chiesa italiana e al paese.

Prendono atto con soddisfazione della dichiarata volontà dello Stato che, riconoscendo il valore religioso e morale delle opere ecclesiastiche — poste per lunga tradizione a servizio dei più poveri — e ugualmente riconoscendo l'inestimabile valore dell'opera del clero italiano, intende assicurare la cooperazione di sua competenza.

Pur nella consapevolezza delle difficoltà e degli inevitabili rischi, i Vescovi dichiarano la dominante intenzione di rendere il volto e la realtà della Chiesa sempre più evangelici, credibili ed efficaci, perché essa possa sempre contare, al di là delle sicurezze puramente umane, sulla Provvidenza che la guida e sulla solidarietà del popolo di Dio che è in Italia.

*La Presidenza
della Conferenza Episcopale Italiana*

SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA DELL'ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
E DEL PROTOCOLLO DI APPROVAZIONE DELLE NORME
CIRCA GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA

Il 3 giugno 1985, nel Palazzo Apostolico in Vaticano, S. Em. il Card. Agostino Casaroli, Segretario di Stato, Prefetto del Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa e S.E. l'Onorevole Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, hanno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana (18 febbraio 1984) e del Protocollo di approvazione delle Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia (15 novembre 1984).

Da parte ecclesiastica assistevano all'atto:

S.E. Mons. Eduardo Martinez Somalo, Sostituto della Segreteria di Stato; S.E. Mons. Achille Silvestrini, Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa.

Erano presenti:

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Anastasio Ballestrero, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; S.E. Mons. Romolo Carboni, Nunzio Apostolico in Italia; S.E. Mons. Egidio Caporello, Segretario Generale della C.E.I.; S.E. Mons. Attilio Nicora, Presidente della Delegazione della Santa Sede nella Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici; Mons. Giovanni Battista Re, Assessore della Segreteria di Stato; Mons. Audrys Bačkis, Sotto Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; Mons. Domenico De Luca, Capo Ufficio della Segreteria di Stato; Mons. Pier Luigi Celata, Consigliere di Nunziatura, Segretario particolare del Cardinale Casaroli.

Erano inoltre presenti:

i membri della Delegazione della Santa Sede nella Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici: Mons. Giovanni Lajolo, del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; Mons. Tino Marchi, Presidente nazionale della F.A.C.I.; Dott. Avv. Edoardo Boltani, Consultore della Congregazione per il Clero; Prof. Pio Ciprotti, Ordinario nella Pontificia Università Lateranense e nell'Università di Roma I; Prof. Giorgio Feliciani, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, Consultore della Congregazione per i Vescovi; Dott. Avv. Mauro Giovannelli, Prato; Rev.do Sac. Paolo Bianchi, Segretario di detta Delegazione.

Da parte statale assistevano all'atto:

S.E. On. Giulio Andreotti, Ministro degli Affari Esteri; On. Giuliano Amato, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Erano presenti:

gli altri membri della Delegazione italiana in visita al Santo Padre: Ambasciatore Claudio Chelli, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede; Ambasciatore Bruno Bottai, Direttore Generale degli Affari Politici del Ministero degli Affari Esteri; Consigliere di Stato Giorgio Giovannini, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Dott. Gennaro Acquaviva, Capo della Segreteria politica del Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministro Plenipotenziario Luigi Guidobono Cavalchini, Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri; Prefetto Giovanni Bottiglieri, Capo del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Consigliere di Legazione Antonio Badini, Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Erano inoltre presenti:

Prof. Pietro Gismondi, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Roma II, Presidente della Delegazione del Governo italiano per la revisione del Concordato lateranense. I membri della Delegazione del Governo italiano nella Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici: Prof. Francesco Margiotta Broglio, Ordinario nell'Università di Firenze, Presidente; Prof. Carlo Cardia, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Pisa; Prefetto Dott. Aldo De Filippo, Direttore Generale degli Affari di Culto, Ministero dell'Interno; Dott. Vincenzo Cajaniello, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; Prof. Cesare Mirabelli, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Roma II. Nonché: Dott. Vito Librando, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; Prof. Giuseppe Dalla Torre, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Bologna; segretari della prima menzionata Delegazione: Signora Dott. Marcella Oliva Colombati, Segretaria della seconda menzionata Delegazione.

Si pubblicano in questa seconda parte del Notiziario:

- *il Processo-Verbale sullo scambio degli strumenti di ratifica;*
- *il decreto di emanazione delle Norme nell'ordinamento canonico;*
- *lo scambio di lettere tra il Card. Casaroli e l'On. Craxi sull'insegnamento della religione nella scuola;*
- *la Notificazione della Congregazione per i Sacramenti in materia matrimoniale;*
- *il discorso del Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato di Sua Santità e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, rivolto al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, On. Bettino Craxi;*
- *il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rivolto al Card. Casaroli;*

Processo-Verbale

I sottoscritti, debitamente autorizzati, si sono riuniti oggi per procedere allo scambio delle Ratifiche di Sua Santità il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II e del Signor Presidente della Repubblica italiana Sandro Pertini relative ai seguenti Atti stipulati tra la Santa Sede e l'Italia:

a) ACCORDO che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

b) PROTOCOLLO di approvazione delle norme circa gli enti e beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici, firmato a Roma il 15 novembre 1984.

Gli strumenti di queste Ratifiche essendo stati trovati esatti e concordanti, lo scambio è stato eseguito.

Le Alte Parti contraenti, nell'atto di procedere allo scambio delle Ratifiche dei predetti Atti, hanno riaffermato la loro volontà di osservare lealmente — oltre al Trattato lateranense che ha posto fine alla Questione Romana — le nuove disposizioni che apportano modificazioni al Concordato lateranense, impegnandosi a procedere sempre, nell'interpretazione ed applicazione nei rispettivi ordinamenti di tutte le norme concordate, non solo nel doveroso rispetto della lettera e dello spirito degli accordi, ma anche secondo quella volontà di amichevole collaborazione che caratterizza i loro reciproci rapporti.

In fede di che, i sottoscritti hanno redatto il presente Processo-Verbale e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in doppio originale, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il tre giugno millenovecentottantacinque.

L. S.

AGOSTINO CARD. CASAROLI

L. S.

BETTINO CRAXI

Decreto di emanazione delle Norme

NORME CIRCA GLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E CIRCA LA REVISIONE DEGLI IMPEGNI FINANZIARI DELLO STATO ITALIANO E DEGLI INTERVENTI DEL MEDESIMO NELLA GESTIONE PATRIMONIALE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI.

DECRETO

IL CARDINALE AGOSTINO CASAROLI

SEGRETARIO DI STATO
PREFETTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI
DELLA CHIESA

Premesso che con lo scambio degli strumenti di ratifica, avvenuto in data odierna in Vaticano, sono entrati in vigore l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ed il Protocollo del 18 novembre 1984, relativo alla materia di cui all'art. 7 n. 6 di detto Accordo;

Atteso quanto stabilito nel citato Protocollo, art. 5;

Allo scopo di dare ad esso piena ed intera esecuzione in conformità a quanto convenuto nell'art. 4 del medesimo Protocollo;

In virtù degli speciali poteri conferitigli a tal fine da Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II, emana, per quanto attiene all'ordinamento canonico, le seguenti Norme:

TITOLO I

ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

ART. 1

Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 2

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

ART. 3

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

ART. 4

Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

ART. 5

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri de-

gli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART. 6

Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

ART. 7

Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le provincie italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.

Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

ART. 8

Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

ART. 9

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

ART. 10

Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica, non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

ART. 11

Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officatura.

ART. 12

Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

ART. 13

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

ART. 14

Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

ART. 15

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984.

ART. 16

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

ART. 17

Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

ART. 18

Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

ART. 19

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 20

La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

TITOLO II

BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ART. 21

In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

ART. 22

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

ART. 23

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

ART. 24

Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

ART. 25

La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

ART. 26

Gli istituti religiosi, le loro provincie e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

ART. 27

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

ART. 28

Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.

L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

ART. 29

Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

ART. 30

Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora l'autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.

ART. 31

Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.

ART. 32

Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima della estinzione.

Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

ART. 33

I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.

ART. 34

L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.

La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare una adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.

Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

ART. 35

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.

Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

ART. 36

Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

ART. 37

L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, co-

municazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.

Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.

Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato, Comune, Università degli Studi, Regione, Provincia.

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.

Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data.

Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.

Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.

Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando:

- a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
- b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.

La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

ART. 38

Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:

a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;

b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

ART. 39

L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.

Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.

ART. 40

Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.

ART. 41

La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48.

Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.

ART. 42

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.

L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.

ART. 43

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

ART. 44

La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

- a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;
- b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;
- c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;
- d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;
- e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;
- f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;
- g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;
- h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.

La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

ART. 45

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

ART. 46

A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 47

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991, e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo di imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

ART. 48

Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

ART. 49

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deduci-

bile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

ART. 50

I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzioni, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.

Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 51

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.

L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.

Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24.

Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

ART. 52

Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.

Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

ART. 53

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.

Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38.

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

TITOLO III

FONDO EDIFICI DI CULTO

ART. 54

Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987.

Dalla stessa data sono soppresses anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.

Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

ART. 55

Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.

ART. 56

Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato, con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.

ART. 57

L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti.

Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.

Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:

- il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
- il Direttore generale degli affari dei culti;
- 2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
- 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- 1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

ART. 58

I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero dei beni culturali ed ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

ART. 59

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.

ART. 60

Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.

ART. 61

Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 62

I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.

In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

ART. 63

L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

ART. 64

I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.

In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 65

Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66

Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di S. Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente.

ART. 67

Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.

I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.

ART. 68

Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.

ART. 69

I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.

ART. 70

Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.

ART. 71

Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

ART. 72

Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929 n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.

ART. 73

Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.

ART. 74

Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.

ART. 75

Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis.

L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.

Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.

Dal Vaticano, 3 giugno 1985.

AGOSTINO CARD. CASAROLI

L. S.

+ ACHILLE SILVESTRINI
Arcivescovo tit. di Novaliciana
Segretario del Consiglio
per gli Affari Pubblici della Chiesa

Scambio di lettere su l'insegnamento della Religione nella scuola

CONSIGLIO
PER GLI AFFARI PUBBLICI
DELLA CHIESA

N. 4000/85

Dal Vaticano, 3 giugno 1985

Signor Presidente del Consiglio,

con l'odierno scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984 e del Protocollo del 14 novembre st.a., le disposizioni in essi contenute entrano immediatamente in vigore a norma dei rispettivi articoli 13 e 5. In riferimento alla loro ordinata applicazione, è stato fatto presente che, mancando una « vacatio legis », potrebbero darsi alcune difficoltà, particolarmente per quanto concerne l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche in relazione ai calendari delle preiscrizioni ed iscrizioni nelle scuole dei diversi ordini e gradi.

Per tale ragione è stato sottoposto alla Santa Sede il seguente testo, nel quale si prevede la data del 30 novembre p.v. come termine di massima per la conclusione dell'intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e le competenti autorità scolastiche, prevista dal n. 5 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 18 febbraio 1984:

« La contestuale entrata in vigore dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e delle nuove norme concernenti gli enti e beni ecclesiastici pone l'esigenza che le due Parti, con la reciproca collaborazione già dimostrata, emanino nei rispettivi ordinamenti le disposizioni di attuazione o regolamentari per le materie che le richiedono, e addivengano alla conclusione delle nuove previste intese a specificazione o integrazione delle norme concordatarie.

La Santa Sede e il Governo italiano, mentre confermano il loro impegno a far sì che si proceda con la maggior sollecitudine possibile a rendere pienamente operante il rinnovato sistema con-

A Sua Eccellenza
l'On. BETTINO CRAXI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana

cordatario, avranno cura in particolare — con riferimento all'art. 9 n. 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 ed al n. 5 del relativo Protocollo addizionale — che la prevista intesa fra la Conferenza Episcopale Italiana e la competente autorità scolastica sia conclusa entro il 30 novembre 1985: il che consentirà di rendere esecutivo il nuovo sistema delle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1986-1987.

Resta poi inteso, in linea generale, che, nella fase transitoria, si debbano applicare, in quanto compatibili con le nuove norme concordatarie, le preesistenti disposizioni di attuazione e regolamentari ».

Con la presente ho l'onore di significare a Vostra Eccellenza l'adesione della Santa Sede a tali disposizioni e di chiederLe di voler comunicare il Suo consenso alle medesime.

Mi valgo volentieri dell'occasione per confermarLe, Signor Presidente del Consiglio, i sensi della mia più alta considerazione.

AGOSTINO CARD. CASAROLI

* * *

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 3 giugno 1985

Signor Cardinale,

con lettera N. 4000/85, in data odierna, l'Eminenza Vostra mi ha comunicato alcune considerazioni e suggerimenti sottoposti alla Santa Sede in riferimento all'attuazione delle nuove norme concordatarie relative all'insegnamento della religione nelle scuole, facendomi conoscere l'adesione ad esse della Santa Sede.

In riscontro alla lettera di Vostra Eminenza, sono lieto di parteciparLe anche il mio consenso.

Voglia gradire, Eminenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

B. CRAXI

A Sua Eminenza
il Signor Cardinale AGOSTINO CASAROLI
Segretario di Stato
CITTA' DEL VATICANO

Notificazione della Congregazione per i Sacramenti

Dal Vaticano, 3 giugno 1985

Entrando oggi in vigore le nuove norme concordatarie sul matrimonio in Italia, questa Congregazione richiama l'attenzione degli Ecc.mi Ordinari e dei Rev.mi Parroci su alcuni punti che è indispensabile tener presenti fin dall'inizio per l'esatta loro attuazione.

1. - I Parroci osserveranno scrupolosamente le disposizioni del n. 1 dell'art. 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984; e in particolare continueranno ad inviare senza indugio all'ufficiale dello stato civile uno degli originali dell'atto di matrimonio (art. 8, n. 1, comma IV, dell'Accordo), tranne nei casi in cui la trascrizione non può aver luogo (art. 8, commi II e III, e Protocollo addizionale n. 4 lett. a). In questi casi di impossibilità di trascrizione civile, i Parroci si atterranno a quanto dispone il can. 1071 p. 1 n. 2 del Codice di diritto canonico, e pertanto di regola non ammetteranno gli sposi al matrimonio se non dopo aver avuto la licenza dell'Ordinario; lo stesso faranno i Parroci in ogni altro caso in cui si ravvisino ragioni per non procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio (cfr. anche can. 1130).

Ulteriori istruzioni di carattere pastorale saranno date prossimamente.

2. - Si richiama pure l'attenzione degli Ecc.mi Ordinari e dei Rev.mi Parroci sulla disposizione dell'art. 8 n. 1, comma 1, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, in forza della quale i contraenti possono chiedere che siano inserite nell'atto di matrimonio le dichiarazioni consentite secondo la legge civile: si tratta essenzialmente della dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni (art. 162, comma II, del Codice civile, modificato dall'art. 43 della legge 19 maggio 1975 n. 151) e del riconoscimento del figlio naturale (art. 254, comma I, del Codice civile, modificato dall'art. 106 della legge citata). E' da tener presente, a questo proposito, che il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio assume le responsabilità previste dalla legge italiana per eventuale omissione o inesattezza della verbalizzazione di tali dichiarazioni.

3. - I pastori non mancheranno di rendere adeguatamente edotti i fedeli che il nuovo regolamento concordatario della materia matrimoniale non muta e non potrebbe in alcun modo mutare « la dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società », come è espressa-

mente ricordato nell'art. 8, n. 3, dell'Accordo di revisione del Concordato. Resta perciò fermo il grave obbligo morale e canonico, ribadito anche dal can. 1117, che hanno i cattolici di non contrarre matrimonio se non nella forma stabilita dalla Chiesa, e di rispettare il carattere sacramentale del matrimonio (cfr. can. 1055 par. 2), i suoi fini (can. 1055 par. 1), le sue proprietà essenziali (can. 1056). Nei documenti del Concilio Vaticano II si trova sintetizzata la dottrina della Chiesa in proposito; in particolare nella Costituzione 'Gaudium et spes', nn. 47-52, dove è messa in rilievo l'importanza in questa dottrina per il fatto che « il benessere della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare ».

Congregazione per i Sacramenti, 3 giugno 1985.

Il Card. Agostino Casaroli al Presidente del Consiglio dei Ministri

Palazzo Apostolico, 3 giugno 1985

Signor Presidente del Consiglio,

Con lo scambio, ora avvenuto, delle ratifiche del Sommo Pontefice e del Presidente della Repubblica Italiana, entrano in vigore l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, ed il Protocollo del 15 novembre 1984, che approva le nuove norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato Italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

Da quelle date son passati ormai diversi mesi, durante i quali uomini e corpi politici ed ecclesiastici come studiosi del diritto hanno preso in attento esame le nuove disposizioni pattizie, per misurarne l'impatto nel concreto delle istituzioni e della vita della società italiana. Al rilievo della consensuale rinuncia da parte della Chiesa e dello Stato, a disposizioni che potevano apparire privilegiate o, in ogni caso, di maggiore e più definita sicurezza, non sono corrisposte, com'era ovvio del resto, valutazioni unanimi.

Per una obiettiva penetrazione delle nuove norme — la cui importanza sociale è da tutti riconosciuta — è tuttavia necessario rifarsi alla loro genesi, che ha richiesto lunga fatica ed approfondito impegno. E, all'origine delle nuove formulazioni, è senz'altro da riconoscere l'attenzione — e, direi, la preoccupazione — delle Parti contraenti di individuare quella non facile linea normativa, nella quale, quasi in un equilibrio dinamico, si potesse riscontrare il massimo di rispondenza alle nuove situazioni createsi, non solo dalla data della firma del Concordato Lateranense, ma da quella della stessa approvazione della nuova Costituzione dello Stato Italiano, e poi con la celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Sono state comuni, infatti, la consapevolezza e la volontà di trovare non soltanto una soddisfacente composizione delle difficoltà a mano a mano percepite negli anni passati, quanto, ed ancor più, di aprire una via valida per l'avvenire.

E' appunto all'avvenire, che oggi prende il suo inizio ufficiale, che mi è caro rivolgere lo sguardo e l'augurio in questo momento. Un avvenire che se, in alcuni punti, si presenta con connotazioni profondamente, quando non essenzialmente, diverse dal passato, non può però — e non deve, a mio avviso, che confido però condiviso da Vostra Eccellenza e dal Governo e dal popolo italiano — essere considerato come

rottura, ma piuttosto quale maturazione di una realtà che è andata sviluppandosi, sia nei fatti, sia nella coscienza delle due Alte Parti contraenti.

Così, per fermarmi solo al punto che può apparire come quello maggiormente e quasi traumaticamente innovatore, ossia alla ammesa cessazione della vigenza del principio che affermava la religione cattolica come sola religione dello Stato, il cambiamento non vuol certo significare passaggio ad una situazione di disconoscimento, teorico o pratico, di una realtà sociale innegabile e di sostanziale rilievo, ossia del fatto che — lo ricorda l'articolo 9 dell'Accordo — « I principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano ».

E mi piace ugualmente ricordare, quale elemento di positivo e dinamico ottimismo per le future relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia, l'impegno assunto ad una « reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese » (Art. 1 dell'Accordo).

Iniziali inevitabili difficoltà di adattamento e d'avviamento di nuove formule e di nuovi sistemi non potranno stupire: per più di un punto, fra quelli, proprio, di più fondamentale e pratica portata, si è potuto, non senza ragione, parlare di « rischi »: assunti tuttavia per validi motivi e con la volontà e la previsione della possibilità di superarli adeguatamente. Più giusto, pertanto, sarebbe parlare piuttosto di « sfide » che i nuovi tempi ci pongono (mi riferisco in particolare, come è ovvio, alla Chiesa italiana, per conto della quale, e insieme con la quale, la Santa Sede ha proceduto: a Vostra Eccellenza, quale suo rappresentante, il pensare a quanto di nuovo gli Accordi oggi ratificati comportano per lo Stato italiano).

Ma, né i rischi hanno arrestato un progetto che all'una e all'altra Parte è apparso — nel succedersi di non pochi anni — richiesto dalle nuove circostanze, responsabilmente viste ed affrontate, né le sfide possono farci guardare con minore serenità ad un avvenire che, basato su una lettera e uno spirito improntati a leale volontà di mutuo rispetto e a propositi di fiduciosa collaborazione, noi confidiamo ricco di positive conseguenze al servizio del popolo italiano.

A questo popolo, così vicino e caro alla Sede Apostolica, ed ai responsabili dei suoi destini di civiltà e di benessere, a cominciare dal Signor Presidente della Repubblica, vanno in questa solenne circostanza l'espressione del mio sincero rispetto e il mio augurio.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri al Card. Agostino Casaroli

Palazzo Apostolico, 3 giugno 1985

Eminenza,

è grande merito della Santa Sede e dei governi della Repubblica Italiana di aver colto l'occasione storica fornitaci dalla lettera della Costituzione italiana e dai principi enunciati dal Concilio Vaticano II per stringere nuovi accordi di libertà e di collaborazione, a modifica degli antichi patti che regolavano i rapporti fra la Chiesa e lo Stato Italiano.

Io non ho dubbio alcuno sulla fecondità degli accordi che abbiamo raggiunto. Essi — ne sono certo — recheranno benefici a tutti: alla Chiesa, allo Stato, alla cattolicità, a tutti i cittadini italiani.

Sono accordi nuovi, maturati lentamente, all'unisono con la maturazione delle coscienze, e poggiano sui valori che ogni giorno di più tornano ad affermarsi come i valori fondamentali della storia dell'uomo: la libertà, la valorizzazione della personalità umana.

La storia non procede linearmente; le idee, i principi, i comportamenti spesso soggiacciono alle mode, alle convinzioni del tempo. Ma ciò che è dell'uomo, della sua natura, della sua verità rinasce sempre, riemerge, torna a splendere come oggi splende più luminoso di prima il concetto di libertà; la persona umana torna ad essere al centro di ogni attenzione, l'esigenza di spiritualità è una richiesta non più individuale ma collettiva, un bisogno di tutti e non dei singoli.

« Multa renascentur »: molte cose rinascono, che sembravano morte. Uno scrittore che amiamo, di certo anche a Voi gradito, ha detto che forse proprio questa è la legge dell'eternità: i valori antichi che di volta in volta riaffiorano e tornano ad imporsi, l'uomo, la sua dignità, i suoi diritti.

Su questo abbiamo costruito i nostri nuovi accordi e non credo che avremmo potuto guardare più lontano. Non abbiamo fatto nuove gabbie. Al contrario, abbiamo abbattuto i residui steccati per recuperare alla difesa della personalità umana tutte le forze che giudicavamo idonee e per stringere con esse patti di cooperazione e di collaborazione.

Davvero non credo che esistano traguardi più lontani percepibili dalla nostra vista; e se in qualche cosa abbiamo sbagliato, sono certo che ci vorranno molti e molti anni prima che questo errore possa rivelarsi. E' dunque con spirito di grande sincerità e di grande lealtà che noi abbiamo aderito ai nuovi accordi; e questo spirito prevarrà nel-

l'azione poiché non vedo per nessuno vantaggi maggiori di quelli che possono derivare da una effettiva vitalità dei nuovi accordi, da una effettiva cooperazione tra forze importanti che hanno a cuore lo stesso obiettivo: la promozione dell'uomo in tutte le sue dimensioni materiali e spirituali.

Possiamo avviarci sul nuovo cammino con cuore lieto ed animo sereno. Abbiamo tradotto in norme ciò che già stava nella coscienza dei cittadini italiani; abbiamo raccolto e coordinato nuove forze per il bene e l'elevazione degli uomini. Sono convinto che questo nostro agire darà buoni frutti.

Udienza del Santo Padre
al Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Santo Padre, Giovanni Paolo II, il 3 giugno 1985, ha ricevuto in Udienza l'On. Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri che, poco prima, con il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli, aveva partecipato nel Palazzo Apostolico allo scambio degli strumenti di ratifica delle nuove Norme concordatarie tra l'Italia e la Santa Sede.

Hanno partecipato all'Udienza anche il Ministro degli Affari Esteri, On. Giulio Andreotti, ed altre personalità del seguito.

Si pubblicano in questa parte del Notiziario il Discorso del Santo Padre rivolto al Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Bettino Craxi, e il discorso dell'On. Craxi rivolto al Santo Padre.

Il Santo Padre al Presidente del Consiglio dei Ministri

Palazzo Apostolico, 3 giugno 1985

1. - Le sono molto grato, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, per il gesto di cortese attenzione, che Ella ha desiderato compiere nei riguardi del Romano Pontefice nel giorno in cui, con lo scambio degli strumenti di ratifica dei recenti Accordi tra l'Italia e la Santa Sede, entrano in vigore le nuove norme concordatarie. La ringrazio in particolare per le elevate espressioni, con cui ha interpretato il significato della vicenda pattizia che oggi raggiunge il suo coronamento, ponendo al centro di essa la tutela e la promozione della persona umana in ogni sua dimensione. Sono lieto di porgere un deferente e cordiale benvenuto a Vostra Eccellenza, al Signor Ministro degli Affari Esteri e a tutte le distinte Personalità che L'accompagnano.

Si apre oggi un nuovo periodo nei rapporti istituzionali tra Chiesa e Stato in Italia. Sorge spontaneo l'augurio che esso sia fecondo di frutti per il progresso civile e religioso di questa cara Nazione, la cui storia e la cui cultura — come rilevavo al recente Convegno ecclesiale di Loreto — « sono intimamente intrecciate col cammino della Chiesa a partire dai tempi apostolici ».

Strumento di concordia e di collaborazione, il Concordato si situa ora in una società caratterizzata dalla libera competizione delle idee e dalla pluralistica articolazione delle diverse componenti sociali: esso può e deve costituire un fattore di promozione e di crescita, favorendo la profonda unità di ideali e di sentimenti, per la quale tutti gli italiani si sentono fratelli in una stessa Patria.

2. - Ricordavo a Loreto che « proprio la forma di governo democratica che l'Italia ha conseguito... offre lo spazio e postula la presenza di tutti i credenti ». Nella società italiana la comunità ecclesiale ha coscienza di svolgere un ruolo attivo e di garantire un suo originale contributo di fronte ai grandi problemi, che oggi premono e che richiedono soluzioni tempestive e lungimiranti, quali la promozione della vita e della qualità della vita, la tutela della famiglia, lo sviluppo della cultura, l'organizzazione del lavoro e la creazione di nuovi posti di impiego, in particolare per i giovani; essa sa di poter proporre sue prospettive per il superamento di mali che sembrano divenuti endemici soprattutto negli agglomerati industriali ed urbani, come l'emarginazione dei deboli, degli anziani, delle persone impediti, degli immigrati, ed il tremendo flagello della diffusione della droga.

E' un contributo di valori, di idee e di forze, che la Chiesa italiana attinge al messaggio evangelico ed alla significativa e ricca tradizione religiosa, che ha segnato pagine luminose della storia di questa Nazione. Il pensiero si porta spontaneamente alla rigogliosa stagione della civiltà comunale, in cui la fede cristiana fu lievito di una originale e creativa esperienza di libertà civiche; si spinge all'età rinascimentale, quando esplose la splendida primavera delle arti, che ridisse col linguaggio della bellezza verità ed immagini della Rivelazione. Risalendo i secoli, il pensiero rileva ancora ammirato lo sforzo di evangelizzazione e elevazione del popolo scaturito dalla Riforma cattolica; e sosta pensoso di fronte al travaglio delle epoche romantica e risorgimentale, anch'esse percorse da fermenti ideali, le cui radici ultime affondano nell'humus della tradizione cristiana, come ben osservò Alessandro Manzoni: il Grande di cui quest'anno ricordiamo il secondo centenario della nascita. Il pensiero, infine, si esalta al ricordo ancor fresco della partecipazione dei credenti alle sofferenze della guerra e alla rinascita dalle rovine dell'immane conflitto, quando non pochi sacerdoti e laici suggellarono col sangue la testimonianza ai valori evangelici della fratellanza e della libertà.

La Chiesa di oggi si sente impegnata dall'esempio e dal mandato del suo divino Fondatore, ed anche dalla memoria del suo passato, a proseguire nell'impegno di servizio all'uomo, nella cui centralità essa « individua il principio di convergenza tra credenti e non credenti nell'epoca presente ».

3. - Nell'esercizio di questa « diaconia » per l'uomo, la Chiesa intende operare nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ordine politico e della sovranità dello Stato. Parimenti, essa è attenta alla salvaguardia della libertà di tutti, condizione indispensabile alla costruzione di un mondo degno dell'uomo, che solo nella libertà può ricercare con pienezza la verità e aderirvi sinceramente, trovandovi motivo ed ispirazione per l'impegno solidale ed unitario al bene comune.

Certo, il contributo proprio ed originale della Chiesa al bene della società civile — tramite i suoi membri che sono anche cittadini dello Stato — è di ordine propriamente morale. Tale contributo non manca, per intrinseca dinamica, di ripercuotersi negli altri settori dell'umana esperienza, stimolandone il coerente sviluppo verso mete sempre più alte. Per questo la Chiesa è convinta che « la promozione dei valori morali è un fondamentale contributo al vero progresso della società ».

Eminente e prioritaria è, a questo proposito, l'ispirazione morale delle singole persone: anche una Repubblica dotata delle leggi più perfette sarebbe infatti lontana dal poter raggiungere i suoi scopi, se non fosse sorretta dalla tensione etica dei suoi membri. Parimenti, l'operosa partecipazione di tutti gli enti e movimenti ecclesiali alla vita del Paese, in un dialogo aperto con tutte le altre forze, garantisce alla so-

cietà italiana un insostituibile contributo di alta ispirazione morale e civile.

4. - In tale contesto vorrei rivolgere un doveroso e cordiale pensiero all'intera Conferenza Episcopale Italiana, a cui le nuove norme concordatarie opportunamente riconoscono un ruolo di particolare responsabilità. Sono infatti i Vescovi i primi garanti e promotori di quell'apporto di valori che la Comunità cristiana assicura alla costruzione della società. La vicinanza dei pastori alle famiglie sin dal loro costituirsi nella celebrazione sacramentale del matrimonio a cui si riconoscono effetti civili; la cura pastorale che essi porranno perché l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali sia impartito in fedeltà al magistero della Chiesa e soddisfi adeguatamente alle finalità della scuola; lo stimolo che essi sapranno dare agli enti ecclesiastici perché siano ancor più rispondenti ai bisogni degli uomini d'oggi: ecco alcuni dei principali momenti per proficui apporti all'incremento dei valori cristiani della società, additati dalle stesse norme concordatarie.

Mi sembra doveroso aggiungere: la comunità ecclesiale è ben conscia di non poter essere la sola promotrice di valori nella società civile. Essa dà, ma al tempo stesso riceve, in una sorta di dialogo esistenziale. Non è forse questa la verità che emerge dalla stessa storia della spiritualità cristiana, ove si distinguono santi quali Francesco, Chiara, Caterina da Siena, Filippo Neri, nei quali l'impronta del « genio » italiano è stata così marcata da conferire alla loro testimonianza tratti di una originalità inconfondibile? Ma il discorso vale per molti altri aspetti della vita ecclesiale, tra cui mi limito a ricordare l'impegno di carità e di assistenza, quale diretta risposta ad una precisa indicazione di Cristo (cfr. *Lc* 10, 99; *Mt* 25, 36). Come non riconoscere i caratteri squisitamente italiani delle « Misericordie » e di altre Confraternite con finalità caritative e come non restare ammirati di fronte ai primi grandi complessi ospedalieri, ai quali geniali architetti del Rinascimento diedero anche una nobiltà di linea estetica, a cui l'uomo del tempo era particolarmente sensibile? Nella storia della Nazione si registrano testimonianze continue di questa simbiosi feconda, che di tanta importanza si è rivelata per la promozione dei singoli e per il progresso dell'intera società.

5. - Questa Sua visita in Vaticano, Signor Presidente del Consiglio, ha luogo mentre il Governo italiano svolge il suo turno semestrale di Presidenza del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea. Sin dalla fondazione l'Italia si è sempre lodevolmente impegnata per promuovere le istituzioni, rafforzarne l'unità e facilitarne l'apertura — generosa e lungimirante — ad altri Paesi. Anche il recente progetto di unione europea si caratterizza per il fattivo contributo di iniziativa e di sostegno italiani. Nella costruzione dell'Europa di domani, i cattolici d'Italia (come del resto i cattolici degli altri Paesi europei) saranno

spontaneamente alleati di quanti desiderano operare perché l'unità politica del continente sia costruita sul solido fondamento di una comunione di valori morali e culturali, ponendo attenzione più alle comuni radici ideali che alla pur necessaria convergenza di interessi. E' su tali basi, infatti, che l'Europa del duemila potrà essere nuovamente un polo di diffusione di cultura e civiltà ed un centro propulsore di solidarietà per lo sviluppo dei Paesi meno fortunati.

In tale contesto di ideali, rinnovo il più sentito augurio perché l'Italia possa rispondere pienamente alla vocazione che per tante ragioni — storiche, culturali, geografiche e, non da ultimo, religiose — la distingue nel consesso dei popoli.

E di cuore invoco la benedizione di Dio sull'Italia, sui suoi governanti, su tutti i suoi cittadini.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri al Santo Padre

Palazzo Apostolico, 3 giugno 1985

Santo Padre,

con lo scambio delle ratifiche testè concluso entra in vigore, nell'ordine della Chiesa e nell'ordine dello Stato, il nuovo sistema di rapporti fondato sugli Accordi del 1984 e sulle norme che regolano gli enti e beni ecclesiastici ed il sostentamento del clero cattolico predisposte l'anno scorso dalla Commissione Paritetica all'uopo nominata dalle Parti.

Si tratta di una riforma globale e complessa che trova il suo fondamento nella Costituzione della Repubblica e nelle solenni dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa ed i rapporti tra Chiesa e comunità politiche. Il cammino non è stato breve, ma il lungo procedimento ha consentito approfondimenti e riflessioni serene e consapevoli. In proposito, ho il dovere di ricordare l'opera degli Augusti Predecessori della Santità Vostra che vollero propiziare tale procedimento, incoraggiandolo in più occasioni; e devo anche sottolineare l'azione costante in favore della revisione del Concordato Lateranense svolta dai Presidenti del Consiglio italiani che mi hanno preceduto fin dall'ormai lontano 1967.

L'eccezionale presenza nella città di Roma, in autonomo e libero Stato, del Capo della Chiesa Cattolica rende particolarmente importante e solenne il rinnovo dei nostri patti concordatari. Di questo il Governo italiano è ben consapevole ed è lieto che il complesso negoziato abbia potuto concludersi con accordi e norme che sono state positivamente accolte dal Parlamento della Repubblica, dai vescovi e dal clero italiano, dai cattolici tutti.

Il nuovo sistema di rapporti tra Stato e Chiesa esalta la libertà religiosa e la libertà della Chiesa, definisce spazi di libertà, impegna al pieno rispetto della reciproca indipendenza e sovranità, segna la strada di una leale collaborazione per la promozione umana e per il bene del nostro Paese. Valorizza l'episcopato italiano in modo speciale e in settori importanti, come Vostra Santità ebbe a sottolineare in occasione della visita del Presidente Pertini. Supera l'antica concezione verticistica nel più ampio quadro del pluralismo sociale, politico e istituzionale, secondo lo spirito della Costituzione Italiana che prende in considerazione la persona umana non nella sua astrattezza e solitudine, ma nella effettiva realtà dei gruppi e degli interessi collettivi nei quali vive.

La persona umana è fondamento e misura della società e dell'ordinamento che da essa scaturisce. Essa deve dunque essere tutelata e garantita sotto tutti i profili, indipendentemente dalle idee, dalle condizioni economiche e sociali, al riparo da qualsiasi ombra di discriminazione. Ma abbiamo visto — è l'esperienza dei nostri anni — quanta insufficienza accompagni costantemente la più attenta azione riformatrice quando essa si collochi esclusivamente nei limiti della necessità sociale e dimentichi i valori propri dell'uomo, la sua individualità e la sua spiritualità, quando essa sia separata dall'afflato etico che i fatti costantemente ci ripropongono come valore vincente della storia degli uomini.

Più alti sentimenti, più larghe visioni devono animare i processi riformatori; ed è la consapevolezza di questa esigenza che oggi ci accomuna, che ci ha fatto ritrovare insieme ad abbattere i residui steccati della diffidenza e a proporci compiti di cooperazione e di collaborazione capaci di trarre dalle forze dello Stato e della Chiesa distinti e liberi, ma convergenti elementi propulsivi della promozione umana e civili.

Dati etici, lezione della storia, cognizione pratica, patrimonio comune della coscienza contemporanea, hanno reso possibili soluzioni consensuali del tutto nuove e certamente valide. Come scriveva Jacques Maritain nella introduzione al volume « I diritti dell'uomo », l'accordo degli spiriti « può avvenire spontaneamente, non su un comune pensiero speculativo, ma su un comune pensiero pratico, non sull'affermazione di una uguale concezione del mondo, dell'uomo, e della conoscenza, ma sull'affermazione di uno stesso corpo di convinzioni concernenti l'azione ».

A questo rispondono, Beatissimo Padre, molti documenti del Magistero della Santità Vostra, che affermano lo stesso primato della persona umana garantito dalla Costituzione della Repubblica e dai molti importanti Patti e Dichiarazioni internazionali sui diritti dell'uomo sottoscritti e resi esecutivi dal nostro Paese. Quello stesso primato sul quale si fonda — come afferma la Dichiarazione sulla libertà religiosa del Concilio Vaticano II — il diritto alla libertà religiosa per cui l'uomo deve essere immune da ogni coercizione affinché « in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito ad agire in conformità con essa ».

Lo Stato italiano si è impegnato con sincerità e con lealtà per il raggiungimento dei nuovi accordi; sincerità e lealtà uniformeranno la sua azione nella loro traduzione pratica. Io non ho dubbi sui benefici che ne deriveranno alla Chiesa e allo Stato, alla cattolicità, ai cittadini italiani tutti.

L'Italia è oggi una società libera e tranquilla, serenamente impegnata in opere di maggiore benessere e di maggiore civiltà. Ma non abbiamo gli occhi chiusi per non vedere le incertezze della nostra vita, la povertà di milioni e milioni di esseri umani, gli enormi squilibri

sociali che affliggono il mondo, il rischio di danni irreparabili, cosmici, che incombono sull'intera umanità. Albert Einstein avvertì lucidamente che la nostra generazione ha la responsabilità definitiva e l'ultima occasione per trasformare il terrore nella speranza.

Santo Padre,

c'è un lavoro enorme da svolgere, rispetto al quale sentiamo tutta la limitatezza delle nostre possibilità. Le nuove forze che gli Accordi raggiunti hanno liberato, gli spiriti di collaborazione che hanno suscitato, possono esserci di grande aiuto. Abbiamo il comune impegno per la pace, per la difesa dei diritti umani ovunque siano offesi o messi a rischio; per l'elevazione e la promozione degli individui. Siamo tutti uomini di buona volontà; ed è in questo spirito di convinzione che celebriamo oggi il grande avvenimento dello scambio delle ratifiche, atto conclusivo di una nuova mèta di civiltà e di progresso raggiunta dall'intero popolo italiano.

« Pro manuscripto »

Notiziario interno della C.E.I.

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma